


app.



Allegato alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 207 del 15/11/2015

Provincia

Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Aggiornamento: novembre 2015

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Principi informativi

Art. 3 Ambito di applicazione

Art. 4 Divieto di frazionamento

Art. 5 Definizioni

Art. 6 Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore dell'esecuzione del Contratto

CAPO II - TIPOLOGIE

Art. 7 Tipologie relative a lavori

Art. 8 Tipologie relative a beni culturali

Art. 9 Tipologie relative a forniture e servizi

Art. 10 Casi particolari

CAPO III – FORME DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 11 Modalità di acquisizione in economia

Art. 12 Amministrazione diretta

Art. 13 Cottimo fiduciario

CAPO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 Modalità di affidamento lavori, servizi e forniture

Art. 15 Servizi tecnici di ingegneria e di architettura

CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 Lavori in economia e programma annuale dei lavori

Art. 17 Perizie suppletive/di variante e nuovi mezzi per lavori

Art. 18 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Art. 19 Lavori d'urgenza

Art. 20 Lavori di somma urgenza

Art. 21 Piani di sicurezza

Art. 22 Elaborati progettuali relativi a lavori

Art. 23 Contabilità dei lavori in economia

Art. 24 Certificato regolare esecuzione dei lavori

Art. 25 Collaudo dei lavori

Art. 26 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

Art. 27 Verifica di conformità delle forniture e dei servizi

Art. 28 Contabilità, ordinazione e liquidazione di servizi e forniture

Art. 29 Pagamenti

Art. 30 Ritardi ed inadempimenti

CAPO VI – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 31 Determinazione a contrattare


Art. 32 Selezione degli operatori economici

Art. 32 bis Mercato elettronico

Art. 33 Principio di rotazione

Art. 34 Qualificazione degli operatori economici

Art. 35 Modalità di richiesta e di presentazione dell'offerta

- 
- Art. 36** Anticipazione fondi
 - Art. 37** Criteri di aggiudicazione
 - Art. 38** Commissione di gara
 - Art. 39** Valutazione della congruità delle offerte
 - Art. 40** Contenuto dell'atto di cottimo
 - Art. 41** Aggiudicazione provvisoria e definitiva
 - Art. 42** Verifiche dei requisiti
 - Art. 43** Adempimenti successivi
 - Art. 44** Forma del contratto
 - Art. 45** Cauzioni e garanzie per i lavori
 - Art. 46** Certificazione antimafia
 - Art. 47** Documento Unico di Regolarità Contributiva
 - Art. 48** Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - Art. 49** Adempimenti nei confronti dell'Autorità
 - Art. 50** Rinnovo dei contratti
 - Art. 51** Divieto di cessione del contratto
 - Art. 52** Pubblicità
 - Art. 53** Raccordo con il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
 - Art. 54** Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei limiti fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario, dalle norme internazionali e dalla disciplina statale e regionale, disciplina lavori, forniture e servizi da eseguirsi sul territorio provinciale, di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani, conseguenti all'espletamento di procedure in economia.

2. Fermo restando quanto previsto al co. 449 dell'art. 1 della L. 296/2006 – secondo cui la Provincia potrà sempre ricorrere ad una convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e smi, ovvero ne utilizzerà i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili all'oggetto delle stesse nelle ipotesi previste dal presente Regolamento, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (EMPULIA).

3. Di seguito si sintetizzano le principali ipotesi che possono verificarsi in tema di acquisti MEPA, articolato in bandi, al cui interno potrà rinvenirsi lo specifico meta-prodotto, identificabile come la categoria entro cui ricercare, in dettaglio, il bene o servizio oggetto di acquisizione:

- a) se il MEPA mette a disposizione il bando ed il meta-prodotto, ma non il bene o servizio oggetto dell'acquisto, lo strumento di acquisto MEPA deve comunque considerarsi attivo ed è necessario procedere tramite RDO (Richiesta di Offerta) rivolta ai fornitori selezionati dalla stazione appaltante tra quelli abilitati al Mercato Elettronico;
- b) se il MEPA mette a disposizione il bene si può procedere tramite indagine di mercato sul MEPA mediante Ordine Diretto fino all'importo di Euro 10.000,00, iva esclusa. Qualora il valore dell'acquisto superi tale importo è necessario procedere tramite RDO, secondo quanto indicato al successivo art. 32 bis.
- c) se il bene o il servizio sono presenti sia in Convenzione Consip che sul MEPA è possibile l'acquisto sul mercato elettronico, purchè l'importo non superi la soglia comunitaria e siano rispettati i parametri di qualità prezzo previsti dalla Convenzione Consip.

4. E' possibile procedere in economia non ricorrendo al MEPA o al Mercato Elettronico di altre Amministrazioni Pubbliche o ad altre piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente (vedasi EMPULIA in Puglia) e, qualora, siano attive convenzioni Consip o regionali, rispettandone i parametri prezzo-qualità (ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006 e art. 26, comma 3, L. 488/99), solo:

- dopo aver verificato l'assenza del bando e dello specifico meta-prodotto di riferimento sul MEPA o su altri Mercati Elettronici;
- qualora la procedura di acquisto eseguita con il MEPA o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto alle specifiche richieste dall'Ente);
- non sia stato già attivato il mercato elettronico interno all'Ente.

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

6. In tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 co. 7 del D.L. 66/2014, convertito in L. 84/2014 pubblicati dall'ANAC e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

7. In presenza di affidamento di servizi e forniture per i quali non sono presenti convenzioni quadro

ovvero non sono pubblicati prezzi di riferimento, si applica in ogni caso il principio generale di economicità e la disposizione di cui all'art. 89 del Codice.

8. Ogni qualvolta si proceda ad effettuare acquisizioni in modo autonomo, nella determinazione a contrattare il Dirigente competente dovrà dare atto dell'inesistenza di Convenzioni Consip attive o di Convenzioni Regionali (o, nel caso in cui le medesime siano attive, del rispetto dei relativi parametri prezzo-qualità), oltre che di tutto quanto previsto ai precedenti commi 4 e 6.

Art. 2 Principi informativi

1. L'attività dell'amministrazione provinciale in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è finalizzata ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici nonché di quelli desumibili dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163 e s.m.i..

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi individuali di lavoro autonomo aventi carattere occasionale;
- gli incarichi professionali aventi natura prettamente fiduciaria, da conferire ad avvocati, medici, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e professionisti assimilati nonché per prestazioni artistiche, che possono essere affidati ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165;
- l'acquisto e la locazione di beni immobili;
- le verifiche ed ispezioni che vengono effettuate da organi di controllo e vigilanza (ARPAP, I.S.PE.S.L., S.P.I.S.A.L., ASL, VV.F., Comuni);
- gli interventi che devono essere necessariamente eseguiti da soggetti gestori dei servizi nei settori esclusi;
- la manutenzione di aree e spazi verdi quando l'affidamento avviene ai sensi della L. n. 381/1991 o di eventuale legge regionale in materia;
- affidamenti di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
- le acquisizioni effettuate dall'Economo Provinciale in applicazione dell'art. 81, del Regolamento di contabilità.

Art. 4 Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente gli appalti dovranno essere suddivisi in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini e agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono

Esecuzione in economia: modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi, sotto la diretta responsabilità e coordinamento, a seconda dei casi, del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione;

Cottimo fiduciario: procedura negoziata mediante la quale viene individuato il contraente, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14, del presente regolamento;

Codice: Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Regolamento di esecuzione e di attuazione: decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207;

RUP: Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nominato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 10 del Codice;

Importo: somme comprensive degli oneri di sicurezza ed al netto di oneri fiscali ed imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni singolo intervento da realizzare mediante un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture la Provincia nomina un responsabile del procedimento unico, di seguito denominato R.u.p., per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il R.u.p. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non sono specificamente attribuiti ad altri soggetti e che sono previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto medesimo e dal presente regolamento.

3. La individuazione del responsabile di procedimento è effettuata nel rispetto del criterio della distribuzione più ampia possibile di tale incarico tra i dipendenti del Settore. A tal fine la Provincia promuove la formazione specifica per il personale tecnico interessato.

4. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Per gli affidamenti di lavori, il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

6. Per i lavori, l'art. 9 del d.P.R. n. 207/2010 consente al R.U.P. di svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori, fatte salve le limitazioni contemplate dal relativo comma 4.

7. Per i servizi e le forniture, il direttore dell'esecuzione del contratto coincide di regola con il responsabile del procedimento nei limiti delle competenze professionali di quest'ultimo, salvo che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante non intenda procedere in senso diverso e salve le ulteriori limitazioni previste dall'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO II TIPOLOGIE

Art. 7 Tipologie relative a lavori

1) Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del codice, si individuano le seguenti tipologie di lavori, eseguibili in economia:

A) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice:

1) nei casi di cui alla successiva lett. B);

2) riparazioni urgenti alle strade provinciali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;

3) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo dalle acque dei territori inondati;

4) opere di difesa ambientale anche mediante ripristini o ricomposizioni ambientali disciplinati da normative specifiche;

B) manutenzione di opere o di impianti

- 1) in immobili o fabbricati di proprietà provinciale o gestiti dall'Ente e loro pertinenze;
- 2) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- 3) riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
- 4) interventi igienico-sanitari;
- 5) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- 6) aree di interesse naturalistico, forestale ed ambientale, manutenzione di percorsi naturalistici, manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;
- 7) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- 8) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
- 9) manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e alla rete stradale provinciale quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e discontinuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;
- 10) manutenzione di strade e piste ciclabili, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali;
- 11) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- 12) lavori di manutenzione ed espurgo di fossi, canali, collettori, fognature e impianti di depurazione;
- 13) segnaletica stradale e barriere metalliche di protezione;
- 14) sgombero di neve e provvedimenti antigelo;
- 15) scavo, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- 16) lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- 17) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni della legge, dei regolamenti e delle disposizioni della Provincia in materia di sicurezza ed igiene pubblica;
- 18) lavori in economia da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione del Codice;
- 19) lavori in economia, previsti nelle somme a disposizione di progetto ed esclusi dall'appalto.

C) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

D) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

E) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- 1) indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico;
- 2) rilievi e sondaggi in genere;

F) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:

- 1) si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;
- 2) si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

Art.8 Tipologie relative a beni culturali

1. E' consentito l'affidamento, con il sistema di cottimo fiduciario, di lavori relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale, nonché nei casi di cui all'art. 204, comma 4, del Codice.

Art.9 Tipologie relative a forniture e servizi

1. Prima di porre in essere procedure non basate sul MEPA o su mercati elettronici di altre Pubbliche Amministrazioni o su altre piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente, per le forniture di beni e servizi, che di seguito si individuano ai sensi dell'art. 125 comma 10 del Codice, è necessario che il dirigente competente, mediante apposita dichiarazione, da esplicitare nella determinazione a contrarre, attesti che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip Spa o della Centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi, ovvero per altre esigenze dell'Ente all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità quelli previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip Spa o della Centrale di Committenza Regionale. Nella stessa dichiarazione il dirigente, dà atto, inoltre di quanto previsto al precedente art. 1 co. 4, 6, 7 e 8.

Forniture

1. indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e scolastici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
2. di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;
3. da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
4. acquisto di materiali e mezzi per il funzionamento dei magazzini stradali provinciali;
5. acquisto di pompe di sollevamento e generatori di corrente per sottopassi ferroviari;
6. acquisto di impianti tecnologici asserviti agli immobili provinciali, quali: illuminazione pubblica, semafori elettrici ed elettronici, reti cablate, trasmissioni edazi, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
7. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
8. stampa, tipografia, litografia; fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, eccattinenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP, rilegatura;
9. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
10. spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione;
11. acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
12. spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;
13. spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
14. acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio: di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;
15. fornitura di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà provinciale nonché riparazione e manutenzione degli stessi;
16. fornitura di vestiario ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti;
17. vendita di beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
18. forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltate nei lavori dati in appalto;
19. forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi;
20. acquisti per la protezione civile;
21. acquisto di mobili ed attrezzature d'ufficio;
22. acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici, nonché noleggio dei medesimi;
23. acquisto di materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrici;
24. acquisto di materiale hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione;

25. acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
26. spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi;
27. acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;
28. acquisto materiale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro;
29. acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento dei servizi provinciali.

Servizi

30. prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali, scolastici e di trasporto pubblico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
31. di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
32. necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi;
33. manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine, impianti e attrezzature di proprietà dell'Ente, anche di elevato contenuto tecnologico, di impianti di sicurezza e di videosorveglianza per immobili e/o strade di competenza provinciale;
34. servizi per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
35. noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale: illuminazione pubblica, semafori elettrici, elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
36. noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotocopiatrici;
37. servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
38. recupero e trasporto di materiali di proprietà provinciale o rinvenuti su area di proprietà provinciale e loro sistemazione nei magazzini provinciali o presso discariche;
39. prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
40. prestazioni per i servizi socio-assistenziali e culturali;
41. quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
42. servizi di formazione professionale nonché inerenti l'aggiornamento del personale;
43. servizi di allestimento e gestione manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni;
44. divulgazione di bandi di gare e di concorso a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione;
45. polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti a copertura dei rischi per la progettazione interna;
46. spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
47. spese e servizi per la certificazione della qualità aziendale o di settore;
48. spese per verificare il raggiungimento degli indicatori di qualità da parte delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'arco di vigenza del contratto di servizio;
49. spese per accertamenti ambientali di tipo specialistico;
50. servizi di architettura ed ingegneria correlati nonché quelli di supporto tecnico amministrativo (progettazioni, direzione lavori, consulenze, indagini, incarichi tecnico/specialistici, collaudi statici e tecnico amministrativi, altre attività connesse alla realizzazione ed esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità e fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.);
51. servizi di supporto alla direzione lavori di opere pubbliche (direttori operativi, assistenti e contabilizzatori);
52. servizi di manutenzione e riparazione di impianti antincendio, controllo e ricerca estintori, ecc. negli immobili provinciali;
53. servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia del verde;
54. servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione;
55. servizi di catalogazione e informazione turistica;
56. servizi di consulenza per la gestione degli strumenti di programmazione;
57. servizi di collocamento e reperimento del personale, compresi la somministrazione di lavoro nonché i servizi connessi all'esplicitamento di concorsi e le eventuali prove di preselezione;

58. servizio sostitutivo di mensa mediante l'acquisto di buoni pasto
59. servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari;
60. servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
61. servizi informatici e affini;
62. servizi legali (ad es. attività di consulenza legale);
63. servizi di smaltimento di rifiuti e di smaltimento di beni di proprietà provinciali dichiarati "fuori uso" nonchè di eliminazione di scarichi di fogna, disinfestazione e servizi analoghi;
64. spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
65. servizi di comunicazione e informazione compresi quelli di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
66. servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa – in base a tariffa o a contratto - e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
67. servizi di consulenza gestionale e affini;
68. indagini geognostiche, accatastamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione;
69. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
70. servizi di progettazione, di ricerca e di sviluppo.

Art. 10 Casi particolari

1. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire l'prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, ovvero per garantire la mobilità essenziale degli utenti del trasporto pubblico.

CAPO III FORME DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

Art.11 Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art.12 Amministrazione diretta

1. Sono eseguibili in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorra avvalersi di un imprenditore.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con:
 - materiali e mezzi (servizi e quant'altro) di proprietà della Provincia o appositamente acquistati o noleggiati;
 - personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - sotto la direzione del RUP o del responsabile dell'esecuzione.

3. Il ricorso a questa modalità avviene nei limiti in cui essa risulti in concreto maggiormente economica rispetto all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi mediante procedura di cottimo fiduciario.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
5. Non è espressamente fissato un importo per l'amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture, a differenza del limite di cui sopra fissato per i lavori.

Art. 13 Cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario:

- a) per i lavori, l'affidamento a terzi avviene mediante previa consultazione di un numero ristretto di operatori economici scelti dal RUP, negoziando con gli stessi le condizioni del contratto;
- b) per i servizi e forniture, le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze, utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1 co. 450 della l. 296/2006 e, in via residuale, al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente art. 1 co. 4, mediante procedure in economia non basate sul MEPA o altre piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente.

2. Le spese in economia, con il sistema di cui al presente articolo, non possono superare i seguenti limiti:

- Forniture e servizi: 207.000 euro
- Lavori: 200.000 euro
- Lavori di cui agli artt. 198 e 204 del Codice, relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: 300.000 euro.

I limiti di spesa di cui sopra sono automaticamente adeguati con lo stesso meccanismo di adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.

CAPO IV

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art.14 Modalità di affidamento lavori, servizi e forniture

1. Per l'affidamento dei lavori di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, si procede con le seguenti modalità e limiti di importo:
 - a) **fino ad 10.000 Euro** è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del RUP;
 - b) **per importi superiori ad euro 10.000,00 e fino a 40.000 Euro**, è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate, e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del RUP, con richiesta di almeno **tre preventivi**;
 - c) **per importi superiori ad euro 40.000,00 e fino a 200.000 Euro** è ammesso l'affidamento con esperimento di gara ufficiosa previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, se sussistono in tal momento soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato o sulla base di elenchi di operatori predisposti dal settore interessato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
2. Per l'affidamento delle forniture e dei servizi, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, **nelle ipotesi di cui al precedente art. 1 co. 4**, si procede con le seguenti modalità e limiti di importo:
 - a) **fino ad 10.000 Euro** è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del RUP;

- b) *per importi superiori ad euro 10.000,00 e fino a 40.000 Euro* è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del RUP, con richiesta di almeno tre preventivi;
- c) *per importi superiori ad euro 40.000,00 e fino a 207.000 Euro, come automaticamente adeguato ai sensi della normativa vigente*, è ammesso l'affidamento con esperimento di gara ufficiosa previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, individuati sulla base di indagine di mercato o sulla base di elenchi di operatori individuati ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento, contenente tutte le indicazioni necessarie per le prestazioni richieste, e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Art. 15 Servizi tecnici di ingegneria ed architettura

1. Per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura nonché tecnico-amministrativi di importo inferiore a **40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali**, si procede mediante affidamento diretto, sulla base di almeno tre preventivi, previa ricerca di mercato e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Per corrispettivi uguali o superiori a quello stabilito al comma precedente, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'art. 91, del Codice dei Contratti Pubblici e del Titolo II, della Parte II, del medesimo Codice, ossia gli artt. da 121 a 125 in materia di "Contratti sotto soglia comunitaria".

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.16 Lavori in economia e programma annuale dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.lgs 163/2006 nonché dell'art. 4, comma 2, del decreto 22 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture, il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, anche sommaria.
2. Anche i servizi e le forniture acquisibili formano oggetto di una previsione, anche sommaria, mediante l'inserimento nel programma annuale, ai sensi dell'art. 271, del DPR n. 207/10.

Art.17 Perizie suppletive/di variante e nuovi prezzi per i lavori

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva del RUP o del direttore dell'esecuzione, approvata con determinazione del Dirigente del settore, conformemente alle vigenti norme.
2. La perizia non può superare il limite del 20% dell'importo dell'affidamento originario, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra della discrezionalità del Direttore dei Lavori/Responsabile del procedimento.
3. Quando, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi verranno desunti dal prezzario ufficiale vigente, o determinati raggugliandoli ad altri previsti nella Perizia progetto per lavori similari, oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi saranno approvati con apposito atto del Dirigente del settore.

In nessun caso, la spesa complessiva può superare i limiti di valore indicati nel presente regolamento.

4. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 18 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, si applica quanto disposto dall'art. 174, co. 2, Regolamento attuativo.

Art.19 Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa e in uno alla relativa determinazione, al Dirigente del Settore competente per la copertura della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
3. I lavori di cui al presente articolo se di importo e tipologia di cui agli artt. 7 e 13, del presente regolamento, possono essere affidati con le procedure di cui all'art. 14, del presente regolamento.

Art. 20 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, il RUP ingiunge l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di formulare riserva.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore competente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
- 4 bis. Qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, il Presidente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194 co. 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione presidenziale e, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non venga approvato si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. I contratti sono stipulati nel rispetto delle forme, modalità e competenze previste dal presente regolamento.

Art. 21 Piani di sicurezza

1. Anche nell'esecuzione dei contratti in economia, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, come rappresentate nel D.lgs. 163/06 e nel D.lgs n. 81/2008.
2. In particolare devono essere rispettati gli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Art. 22 Elaborati progettuali relativi a lavori

1. La realizzazione dei lavori in economia avviene previa disposizione della seguente documentazione:
 - a) per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori devono risultare da apposita relazione sottoscritta dal RUP, in cui sono riportate le necessità e l'ammontare presunto della spesa da impegnare;
 - b) per lavori da affidarsi tramite cottimo fiduciario, dagli elaborati costituenti il progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da perizia di stima contenente una relazione sulla decisione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, il quadro economico dell'intervento, l'atto di cottimo e ogni altra documentazione prevista dalla legge.

Art. 23 Contabilità dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia (artt. 203 e ss. del Regolamento attuativo) deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 - a) in caso di lavori in amministrazione diretta attraverso liste settimanali per le provviste dei materiali, per i noli e per la manodopera con documentazione delle relative spese e quietanze degli interessati, riassumendo poi il tutto in appositi registri;
 - b) in caso di lavori affidati per cottimo attraverso libretti delle misure e rispettivi registri di contabilità in analogia a quanto previsto per gli appalti ordinari.
2. Le spese minute (ad esempio, gli acquisti accessori) sono riassunte in un'apposita nota, accompagnata dai documenti giustificativi di spesa (fatture o scontrini fiscali).
3. Il Direttore dei lavori compila quindi i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori, mentre il Responsabile del procedimento dispone i pagamenti ai creditori, i quali devono rilasciare apposite quietanze.
4. Il Direttore dei lavori deve comunque inoltrare al Responsabile del procedimento un rendiconto mensile delle spese ed un rendiconto finale al termine dei lavori. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto finale la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione.

Art. 24 Certificato regolare esecuzione dei lavori

1. I lavori in economia del presente regolamento sono chiusi di norma, con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, secondo quanto disposto dall'art. 210 del Regolamento, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
3. Nel caso di liquidazione di fatture intermedie rispetto all'importo contrattuale, emesse per singoli cantieri o gruppi di cantieri, si producono gli stessi effetti del comma precedente.
4. Per i lavori in economia di importo pari o superiore a quello stabilito dall'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi pari a 40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
5. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 25 Collaudo dei lavori

1. Il Dirigente può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

Art. 26 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

- a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/08;
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di contratto.

2. Il capitolato d'oneri, parte amministrativa, deve contenere gli elementi essenziali relativi alla durata contrattuale, ai termini di pagamento, alle penali in caso di ritardata esecuzione, alle eventuali garanzie richieste all'operatore economico, alla procedura di verifica di conformità, mentre per la parte tecnica tutte le specifiche dei prodotti o materiali nonché di esecuzione e di quant'altro necessario.

3. La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio.

Art. 27 Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture

1. Per le forniture ed i servizi di importo inferiore a quello stabilito dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, pari ad euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione del visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.

1 bis. Per le forniture ed i servizi di importo singolo pari o superiore a quello stabilito dall'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, pari ad euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, la verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325, del Regolamento attuativo, emessa dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, e confermata dal responsabile del procedimento.

2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Per l'attestazione di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 325 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 28 Contabilità Ordinazione e liquidazione di servizi e forniture

1. I servizi e le forniture acquisiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del Procedimento:

a) se in amministrazione diretta con verifica delle bolle, fatture, liste giornaliere o documenti analoghi;

b) se a cottimo fiduciario, mediante un registro di contabilità, liste giornaliere o documenti analoghi ove vengano annotati in stretto ordine cronologico le forniture e le prestazioni effettuate.

2. Le forniture e i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, emesso dal Responsabile del Procedimento, numerato progressivamente e contenente almeno:

- a) la descrizione dettagliata dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c) i riferimenti dell'impegno contabile (atto di impegno, capitolo, copertura, ect...);
- d) le penali per il ritardo o inadempimento;
- e) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune.

3. Il Responsabile del Procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità della fornitura che la congruità dei prezzi.

4. La liquidazione delle prestazioni e forniture in economia viene effettuata dietro presentazione di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 29 Pagamenti

1. Nei contratti di appalti di beni e servizi, le operazioni per il versamento del corrispettivo all'appaltatore sono disposte nel termine indicato dal contratto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione (confermato dal responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano) della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. La verifica di conformità costituisce presupposto essenziale per consentire al prestatore di servizi o al fornitore dei beni di emettere la fattura.
3. I pagamenti devono avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione non può chiedere tempi diversi in sede di offerta.
4. Nei contratti di lavori, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere di regola emessi entro 30 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori, termine che – come stabilito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti del 23.01.2013 prot. n. 1293 - può essere derogato contrattualmente, sempre che sia previsto nella documentazione di gara, senza mai superare il termine di 45 giorni previsto dall'art. 143 co. 1 del DPR 207/2010. Il versamento del corrispettivo deve avvenire, conseguentemente, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.
5. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, termine che – come stabilito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti del 23.01.2013 prot. n. 1293 - può essere derogato contrattualmente, sempre che sia previsto nella documentazione di gara, senza mai superare il termine di 60 giorni quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, e cioè al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 4 co. 4 del D. Lgs. 231/2002 e smi.

Art. 30 Ritardi ed inadempimenti

1. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente (da intendersi tale nozione nel senso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) il direttore dei lavori intima lo stesso ad adempiere alle pattuizioni contrattuali entro il termine di 10 giorni, in caso di ritardo, e di 15, in caso di grave inadempimento.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il responsabile del procedimento, con dichiarazione scritta, risolve il contratto.
3. L'amministrazione può, in ogni caso, esercitare gli ulteriori diritti e facoltà riservate dal contratto di cottimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture in forza del richiamo operato all'art. 137 del Codice, dall'art. 297 del Regolamento.

CAPO VI PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 31 Determinazione a contrattare

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'affidamento e l'esecuzione dei contratti in economia, il relativo procedimento viene avviato con la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che deve, di norma, contenere:
 - a) indicazione dei lavori da eseguire o dei beni e dei servizi da acquisire;
 - b) cause o motivazione che determinano la necessità dell'intervento;
 - c) motivazione che giustifica il ricorso alla procedura in economia secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento;
 - d) importo presunto della spesa con espresso richiamo ai parametri qualità – prezzo, previsti nel sistema CONSIP, secondo quanto previsto al successivo co. 3;
 - e) autorizzazione all'espletamento della gara informale mediante cottimo fiduciario e relative modalità di affidamento;
 - f) approvazione elaborati tecnico/amministrativi;

g) approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare che rimane segreto agli atti del settore competente;

h) individuazione capitolo su cui viene imputata la spesa.

2. Si può prescindere dalla determinazione a contrattare e si fa luogo ad una determinazione di affidamento diretto, con attestazione di congruità dell'offerta, nei casi di cui alle lett. a) e b) comma 1 e 2 dell'art. 14, dell'art. 15 co. 1 e dell'art. 20 del presente Regolamento.

3. Nella determinazione a contrattare, in caso di esperimento di una procedura di gara tradizionale per l'acquisizione di beni e servizi, è necessario che il Dirigente dia atto dei relativi presupposti legittimanti e, dunque, di quanto riportato nel precedente art. 9 co. 1 del presente regolamento. Il Capitolato d'appalto, oltre che lo schema di contratto, dovrà riportare tra le clausole di recesso dal contratto quella prevista dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella l. n. 135/2012.

4. La determinazione è inoltre soggetta a tutte le ulteriori pubblicazioni previste dalle vigenti norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

Art. 32 Selezione degli operatori economici

1. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi viene attivata, dal responsabile del procedimento, a seguito della determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 31.

2. La ricerca del contraente nell'ipotesi di affidamento di lavori per cottimo fiduciario avviene con lettera di invito da trasmettere ad un numero di operatori pari a quello indicato alle lett. b) e c) del co. 1 del precedente art. 14, individuati dal responsabile del procedimento secondo quanto meglio precisato nel successivo comma 4.

3. La ricerca del contraente nell'ipotesi di acquisizione in economia di forniture e servizi avviene:

a) mediante ricorso alle procedure interamente gestite per via elettronica e telematica del Mercato Elettronico attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati nel rispetto di quanto precisato al successivo art. 32 bis;

b) nel caso di motivato mancato ricorso al Mercato Elettronico, con lettera di invito da trasmettere ad un numero di operatori pari a quello indicato alle lett. b) e c) del co. 2 del precedente art. 14, individuati dal responsabile del procedimento secondo quanto meglio precisato nel successivo comma 4.

4. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi predisposti dalla stazione appaltante o per conoscenza diretta:

a) L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato viene svolta quando non siano conosciuti a priori gli operatori economici idonei a soddisfare la domanda della Provincia.

2. La stessa prende avvio con la pubblicazione di un "Avviso di indagine di mercato", pubblicato all'albo pretorio e sul sito Internet della Provincia, contenente l'invito a segnalare la propria manifestazione di interesse ad essere interpellati per presentare la propria offerta.

3. L'avviso deve contenere: la descrizione dei lavori o delle forniture o dei servizi l'importo stimato degli stessi; i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara informale; l'indirizzo cui devono pervenire le manifestazioni di interesse.

4. L'indagine di mercato può essere effettuata, in alternativa, anche mediante la consultazione di cataloghi in generale e di cataloghi elettronici del mercato elettronico previsto dalle norme in vigore.

5. La Provincia è tenuta ad invitare solo gli operatori economici che abbiano fatto richiesta.

b) L'elenco di operatori economici

1. L'Amministrazione istituisce uno o più elenchi di operatori economici, per la qualificazione di fornitori di lavori, di beni e di servizi, individuati ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento, cui affidare prestazioni in economia, suddiviso in sezioni tipologiche, soggetto ad aggiornamento annuale,

2. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di lavori, beni e servizi.

3. Gli elenchi sono formati e aggiornati a cura del dirigente del Settore Programmazione

Economica – Finanziaria e Patrimonio, a seguito di appositi avvisi che definiscono requisiti, termini, modalità e condizioni per l’inserimento nell’elenco. Gli avvisi sono adottati di concerto con il dirigente del Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Espropriazioni, Concessioni, Lavori Pubblici e con il dirigente del Settore Edilizia, Manutenzione, Impianti termici e SUA, per le tipologie di rispettiva competenza.

4. Gli avvisi di cui al comma precedente vengono pubblicati, per almeno trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio provinciale e sul sito web dell’Amministrazione provinciale. Agli stessi avvisi possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune dall’Amministrazione per una più efficace sollecitazione dell’interesse degli operatori economici.
5. L’aggiornamento annuale di cui al precedente comma 1 è disposto a seguito di apposito avviso di aggiornamento, da pubblicarsi con le modalità di cui al comma 4.
6. L’ordine di inserimento delle ditte richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
7. La cancellazione dall’elenco può essere disposta nei seguenti casi:
 - a. qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento delle prestazioni contrattuali;
 - b. quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
 - c. quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
 - d. qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive;
 - e. su richiesta scritta dell’impresa.
8. Per tipologie di lavori, servizi e forniture diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento, è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di ricorrere alle modalità di selezione di cui alle lettere a) e c) del presente articolo.

c) Conoscenza diretta degli operatori economici

1. L’iscrizione agli elenchi di cui sopra non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento.
2. Gli operatori economici di cui gli uffici hanno conoscenza diretta e storica possono essere direttamente invitati alla gara ufficiosa.
3. Limitatamente all’acquisto di forniture e servizi presso esercizi commerciali al dettaglio non è necessario provvedere alla formazione degli elenchi di cui sopra né ad indagine di mercato, fatta salva la normale diligenza nella comparazione dei prezzi.

Art. 32 bis – Mercato Elettronico

1. L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul MEPA avviene attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del MEPA di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dunque per le ipotesi di cui al precedente art. 14 co. 2 lett. a) e b), si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) Ordini di acquisto diretto (o.d.a) (sempre che sia consentito dal Capitolato Tecnico, disciplinante l’acquisto, messo a disposizione da CONSIP): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MEPA con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione. Il Dirigente per la fattispecie di cui all’art. 14 co. 2 lett. b) dovrà procedere ad effettuare un’indagine di mercato fra almeno tre ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
 - b) Acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizioni di beni e servizi nei cataloghi MEPA di importo uguale o superiore al limite di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, dunque, per l’ipotesi di cui al precedente art. 14 co. 2 lett. c), si procede attraverso la richiesta di offerta; la richiesta è inviata ad almeno 5 operatori economici tra quelli abilitati al MEPA in possesso dei necessari

requisiti.

Art. 33 Principio di rotazione

1 Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori, il Responsabile del Procedimento applica il principio di rotazione prescritto dai commi 8 e 11 dell'art. 125, del D.lgs n. 163/2006.

1.Bis. Secondo quanto previsto nell'art. 7.1 lett. b), ultimo capoverso, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2015-2017, per rendere la scelta del contraente nella somma urgenza, nel cottimo fiduciario ed in simili sistemi di affidamento di lavori e/o servizi, la più imparziale possibile, gli uffici competenti (Settore Programmazione Economica-Finanziaria e patrimonio) entro 7 giorni dall'approvazione annuale del Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità procederanno al sorteggio alfabetico tra le ditte iscritte all'elenco, finalizzato ad individuare la lettera di inizio, per gli affidamenti tra le ditte inserite, sino ad esaurimento dello stesso elenco.

2. Il Responsabile del Procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene o di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o dei lavori, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 34 Qualificazione degli operatori economici

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento devono, in particolare, risultare in possesso dei requisiti:

- a) di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 38 e 39 del Codice;
- b) di capacità tecnico-professionale ed eventualmente economico – finanziaria di volta in volta individuate in ragione della natura e dell'importo del contratto, secondo i criteri di semplificazione di cui agli artt. 41 e 42 del Codice;
- c) possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, e possesso di attestazione SOA per la categoria richiesta relativamente ai lavori di importo superiore a 150.000;
- d) per gli operatori iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o fornitori ai sensi dell'art. 45 del Codice, la certificazione di iscrizione costituisce presunzione di idoneità alla prestazione;
- e) per gli operatori economici stabiliti in altri Stati, aderenti alla Unione Europea, di cui all'art. 47 del Codice, si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione di operatori economici italiani.

Art. 35 Modalità di richiesta e presentazione dell'offerta

1. Nei casi di affidamento diretto di cui ai precedenti articoli:

- a) la richiesta di offerta, oltre che a mezzo del servizio postale o di recapito, può essere inviata anche tramite fax o con mezzi elettronici;
- b) l'offerta, analogamente, può pervenire sia su supporto cartaceo sia elettronicamente, purchè sia certa la provenienza e il potere di firma dell'offerente.
2. Nei casi di affidamento mediante gara ufficiosa, sia la richiesta di offerta, sia l'offerta medesima devono essere inviate e pervenire in forma cartacea ed in busta chiusa, con le modalità che vengono indicate nella lettera d'invito.
3. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte che, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.
5. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Responsabile Unico del Procedimento e che contiene, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:
- a) l'oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche, importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) l'indicazione dei requisiti di capacità morale nonché economico-finanziaria e tecnico-organizzativi che l'operatore economico deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- c) il documento tecnico riportante la qualità dei lavori, del bene o del servizio richiesto;
- d) le modalità di scelta del contraente;
- e) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio nonché, per i lavori, l'indicazione degli interventi da effettuare;
- f) i termini di pagamento;
- g) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- i) le penalità;
- l) i casi di grave inadempimento e la conseguente facoltà della Provincia di provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a spese dell'aggiudicatario a seguito di risoluzione del contratto;
- m) l'importo a base della richiesta d'offerta;
- n) il criterio di aggiudicazione nonché gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- o) la dichiarazione di uniformarsi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- p) i termini di presentazione dell'offerta nonché il periodo in giorni di validità delle stesse;
- q) obbligo di oneri assicurativi e previdenziali nonché di osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti fornendo specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendali;
- r) l'eventuale clausola che preveda la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- s) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- t) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad euro 150.000,00;
- u) clausola di cui all'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
- v) l'obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub affidare a terzi;
- w) la dichiarazione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/01;
- x) la clausola di estensione delle previsioni del Codice generale di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo della Provincia di Barletta Andria Trani, ove compatibili, ai dipendenti e collaboratori dell'affidatario, prevedendo l'ipotesi di risoluzione del rapporto nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni;
- z) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dal Responsabile del Procedimento.
6. Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera m), la stazione appaltante si avvale dei metodi di calcolo di cui all'art. 29 del Codice.

7. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza da interferenza (esplicitati nel DUVRI dalla stazione appaltante) ed alla necessità da parte degli operatori economici di indicare nell'Offerta Economica gli oneri di sicurezza aziendali.
8. Nel caso di ricorso al MEPA, le clausole contenute nella lettera di invito sono allegate alla Richiesta di Offerta.

Art. 36 Anticipazione fondi

1. Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la Provincia può anticipare i fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia con mandati intestati al responsabile del procedimento con obbligo di rendiconto finale.

Art. 37 Criteri di aggiudicazione

1. Per i lavori, servizi e forniture in economia affidati mediante il sistema di cottimo, la scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito in uno dei seguenti modi:
- a) prezzo più basso determinato secondo quanto specificato ai commi 2 e 3 dell'art. 82 del Codice;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa: il capitolato d'oneri e la lettera d'invito devono indicare, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi di valutazione con i relativi pesi o punteggi agli stessi attribuibili che, globalmente, devono essere pari a cento. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene adottato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata. A tal fine, il Responsabile del Procedimento valuta l'adeguatezza della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.
2. L'esame e la scelta delle offerte tecniche sono effettuati, in seduta privata, dalla Commissione di gara di cui all'art. 38 del presente Regolamento. Le attività svolte dalla predetta commissione sono verbalizzate in documento scritto contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) l'oggetto e il valore del contratto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta;
 - f) le ragioni che hanno indotto la Provincia a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio o l'esecuzione dei lavori.
3. Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni scritte relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo.

Art. 38 Seggio e Commissione di gara

1. Salvo quanto di seguito indicato, per le procedure di gara previste dal presente Regolamento, con esclusione dei casi di affidamento diretto, è prevista l'istituzione di una Commissione di gara, nominata dal Dirigente del Settore, costituita dal Presidente, da due componenti e da un segretario.
2. Le funzioni di:
- a) Presidente, sono assunte dal Dirigente responsabile del procedimento di spesa ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
 - b) Componente e Segretario, sono assunte da dipendenti di categoria professionale non inferiore a C).
3. La Commissione procede all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte.
4. L'esito della gara è riportato in apposito verbale, datato e sottoscritto dalla Commissione.
5. Le sedute della Commissione possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.
6. La gara informale da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per importi inferiori a 40.000 euro, IVA esclusa, può essere svolta a cura del dirigente del settore competente che prende

conoscenza delle offerte economiche coadiuvato da un dipendente con mansioni tecnico-amministrative e alla presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti del Settore interessato (Seggio di gara). In alternativa, per le anzidette procedure, lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento può essere compiuto dal Dirigente del Settore competente o, ove non coincidente, dal RUP.

7. Nel caso di nomina del Seggio di gara, il dirigente, coadiuvato dal dipendente di cui al comma 6, redige e sottoscrive unitamente al dipendente e ai testimoni un verbale attestante tutte le operazioni svolte. Tale verbale è poi approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva.

8. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione della natura, della valenza e dell'importo del contratto, il RUP può stabilire di seguire la seguente procedura:

a) in ordine alla costituzione della commissione giudicatrice, osserva le disposizioni di cui all'art. 84 del Codice e 35 bis del D. Lgs. 165/01 e smi;

b) in seduta pubblica, apertura dei plichi ai fini del controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata e del sorteggio di cui all'art. 48 del Codice, apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, apertura delle buste contenenti l'offerta economica, previa lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

c) in seduta non pubblica, valutazione delle offerte tecniche, nonché eventuali istanze di riammissione di concorrenti precedentemente esclusi;

d) in seduta pubblica, nell'ordine:

- viene data lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche;
- si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dando lettura delle stesse;
- si procede alla redazione della graduatoria e conseguente aggiudicazione provvisoria.

Art. 39 Valutazione della congruità delle offerte

1. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede ai sensi degli artt. 122 co. 9 (per i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento) e 124 co. 8 (per i servizi e le forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro) del D. Lgs. 163/2006 all'esclusione automatica delle offerte anomale con il criterio di cui all'art. 86 comma 1 del medesimo decreto legislativo, qualora il numero delle offerte non sia inferiore a 10. In tal caso, non si applica l'art. 87 co. 1 del Codice. Il ricorso all'esclusione automatica va specificato nell'invito alla gara. In tutti gli altri casi verrà valutata la congruità di ogni offerta in conformità all'art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

2. Salvo quanto indicato al co. 1, nel caso in cui una o più offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, il Responsabile del Procedimento chiede all'offerente giustificazioni ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. cit., ai fini della valutazione di congruità delle stesse.

3. Qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee l'offerta, ritenuta nel suo complesso inaffidabile, viene dichiarata esclusa.

4. In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la Provincia è tenuta a valutare che il costo della sicurezza sia adeguato.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1 commi 6 e7, per le acquisizioni di servizi e forniture in economia, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato secondo quanto disposto all'art. 336, del Regolamento di attuazione.

Art. 40 Contenuto dell'atto di cottimo

1. Per i lavori, l'atto di cottimo deve indicare:

- a) elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice;
- g) le garanzie dell'esecutore;
- h) quant'altro ritenuto necessario.
2. In analogia a quanto sopra ed in quanto compatibile si definisce il contenuto dell'atto di cottimo relativo a forniture e servizi.

Art. 41 Aggiudicazione provvisoria e definitiva

1. Concluse le operazioni di gara, la Commissione, ove costituita ai sensi del precedente art. 38, procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta validamente presentata, sulla base del criterio fissato nei documenti di gara, trasmettendo il relativo verbale e gli atti di gara al dirigente del Settore interessato per la verifica e approvazione della medesima aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e non fa nascere alcun obbligo a contrarre per l'Amministrazione, prima del controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 48, co. 2, del Codice.
3. La determinazione di approvazione delle operazioni di gara, da adottare entro il termine di venti giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, dispone l'aggiudicazione definitiva, salva l'applicazione - in mancanza di aggiudicazione definitiva - dell'art. 12, co. 1, del Codice.
4. Il dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare assume la determinazione di impegno di spesa a seguito dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva

Art. 42 Verifiche dei requisiti

1. Ferma l'attività di verifica a campione di cui all'art. 48 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospesa e subordinata alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8. A tal fine, il Settore Competente richiede all'aggiudicatario la produzione dei documenti che non sono acquisibili d'ufficio, mentre provvede ad inoltrare agli Enti competenti la richiesta di produzione della documentazione acquisibile d'ufficio. Verificato il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione, il dirigente o il responsabile del Procedimento amministrativo attesta in calce alla determinazione di aggiudicazione definitiva la data di intervenuta efficacia della medesima.
2. Se l'aggiudicatario, non provvede entro il termine stabilito a produrre la documentazione richiesta, oppure provvede in maniera incompleta o scorretta, il Dirigente del Settore competente sentito il R.u.p., (nei casi in cui le due figure non coincidano), può con atto motivato revocare l'aggiudicazione ed aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Se, in sede di verifica emerge la non veridicità di quanto dichiarato dall'aggiudicatario provvisorio, che risulta quindi sprovvisto dei requisiti prescritti, il Dirigente responsabile dell'aggiudicazione definitiva, provvede all'annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario provvisorio, alla denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, nonché, all'ANAC per i provvedimenti consequenziali. In tal caso il Dirigente di cui al primo comma procede, sulla base delle operazioni di gara espletate e nel rispetto di quanto contemplato al riguardo dalla normativa vigente, all'individuazione del nuovo aggiudicatario.
4. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro, è prevista l'obbligatorietà della verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento attraverso il sistema AVCPASS.
- 4 bis. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 40.000,00 euro svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione, ed il mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema

AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici.

Art. 43 Adempimenti successivi

1. Il Dirigente del Settore Interessato provvede a comunicare gli esiti delle procedure di gara attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dei relativi avvisi di post - informazione nonché ad effettuare, nel caso di affidamenti effettuati tramite cottimo fiduciario, le comunicazioni di ufficio previste dall'art. 79 co. 5 del Codice, secondo le modalità previste dal co. 5 bis, della medesima disposizione.
2. Le comunicazioni di cui al primo comma, sono effettuate a cura del settore interessato, salvo quelle relative alla avvenuta stipulazione del contratto che invece sono effettuate dal Settore competente alla stipula, che provvede a trasmetterne copia al settore interessato.
3. Il dirigente di cui al comma 1, nelle ipotesi di procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario, provvede ad effettuare entro i termini le comunicazioni di cui all'art.7, commi 8, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 all'Osservatorio dei contratti pubblici anche nel caso di contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 come da comunicato dell'Avcp del 22/10/2013.

Art. 44 Forma del contratto

1. I contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia sono stipulati in una delle seguenti forme:
 - a) per mezzo di scrittura privata da redigere in modalità elettronica;
 - b) per mezzo di apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi e richiede l'espressa accettazione dei contenuti contrattuali, sottoscritta per accettazione anche dall'esecutore, di cui dovrà in ogni caso essere salvaguardata la modalità elettronicaLe anzidette forme sono utilizzate, ai sensi dell'art. 328 co. 5 secondo periodo, anche per i contratti relativi a beni e servizi acquistati mediante strumenti informatici di acquisto di cui al citato art. 328.
2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
 - a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi:
 - l'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi;
 - b) il codice identificativo di gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto "CUP";
 - c) il riferimento ai piani di sicurezza, nel caso di affidamento di lavori, ed al DUVRI nel caso di affidamento di servizi e forniture (fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali);
 - d) la clausola di recesso in tema di sopravvenuta comunicazione/informazione antimafia interdittiva;
 - e) la clausola contemplante l'ipotesi di recesso nell'ipotesi di acquisto di beni e servizi conclusi prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro, nel caso in cui i parametri di quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad un adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip;
 - f) la clausola di pantouflage (art. 53 co. 16 ter del D. lgs. 165/01).
3. Per quant'altro non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato nell'art. 71 del Regolamento per la disciplina dei Contratti.

4. La stipulazione del contratto può, in ogni caso, avvenire solo dopo che sia decorso il termine di cui all'articolo 11, comma 10 del Codice, salvo le ipotesi di deroga di cui all'art. 11 co. 10 bis lett. a) e b) del D. Lgs. 163/2006.

Art. 45 Cauzioni e garanzie

1. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni e servizi si applica il sistema di garanzie di cui al titolo III, capo IV, del Regolamento della disciplina dei contratti della Provincia Barletta Andria Trani.

Art. 46 Certificazione antimafia

1. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti di importo sino a **150.000,00 euro**, la documentazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. **83, co. 3 lett. e)**, del **D. Lgs. 159/2011** e smi.

2. Per i contratti di importo superiore ad € 150.000,00, ma inferiore alle soglie di rilievo comunitario, si provvederà a richiedere la comunicazione antimafia rilasciata dalla Prefettura competente, mediante la consultazione della banca dati nazionale unica, attraverso il sistema SICEANT, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159/2011.

3. Con riferimento ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Art. 47 Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva viene acquisito d'ufficio utilizzando il servizio durc on line che consente di verificare con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.

2. Il DURC ha validità di 120 giorni decorrente dalla data dell'interrogazione, o nel caso in cui sia stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, dalla data del documento che già risulta emesso, al quale il servizio Durc On Line rinvia.

3. Per ogni altro aspetto, si rinvia alle norme di cui al vigente Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 48 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte prevedono in capo ai soggetti imprenditoriali, operatori economici e affidatari, comunque denominati, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge, 13 agosto 2010, n. 136.

2. A tal fine, i predetti atti di gara prevedono l'obbligo dei soggetti, individuati al comma 1, di indicare un numero di conto dedicato, anche in via non esclusiva, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto, nonché di inserire nei contratti con i propri subappaltatori, subcontraenti ed eventuali cessionari del credito, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità nonché la previsione della risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Tutte le operazioni finanziarie relative ai contratti posti in essere in esecuzione del presente regolamento recano l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) e, nel caso in cui si sia in presenza di un progetto di investimento pubblico, del Codice unico di progetto (CUP).

4. Ai fini della tracciabilità finanziaria, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal presente Regolamento, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

5. Il CIG deve essere riportato nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante qualsiasi violazione degli obblighi di tracciabilità di cui siano venuti a conoscenza, entro dieci giorni da tale momento.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità o degli obblighi di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'elenco dei fornitori, di cui all'articolo 32, co. 1, lett. b), del presente regolamento.

8. Per ogni altro aspetto, si rinvia alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento contratti, servizi e forniture.

Art. 49 Adempimenti nei confronti dell'Autorità

1. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, stipulati secondo le norme del presente Regolamento, sono soggetti all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in base a quanto disposto dalla stessa Autorità con deliberazione del n. 15 Febbraio 2010.

Art. 50 Rinnovo dei contratti

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi ad eccezione di quanto previsto all'art. 10, lett. c) del presente Regolamento.

2. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, la Provincia può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore sulla base del contratto iniziale. In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d'importo stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento, nel valore dell'appalto è compreso l'importo relativo all'eventuale ripetizione del servizio.

Art. 51 Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 52 Pubblicità

1. Sono soggetti a pubblicazione sul profilo del committente (sito internet della Provincia):

a) gli elenchi degli operatori economici, ai sensi dell'art. 45, co. 5, del Dlgs 163/06;

b) l'avviso di post- informazione sull'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario.

Art. 53 Raccordo con il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante

1. Le disposizioni del presente regolamento si integrano con quelle del Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Barletta Andria Trani.

2. Per quanto innanzi, e per esigenze di raccordo delle due fonti regolamentari, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Barletta Andria Trani, previa richiesta del Dirigente del settore interessato, cura le procedure relative all'espletamento ed alla gestione delle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante.

4. Per le esigenze di approvvigionamento interne all'Ente il Dirigente del Settore competente, in cui è

incardinato il Servizio S.U.A, sulla base delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione effettuata nei confronti degli uffici richiedenti, definisce i fabbisogni interni all'Ente annualmente, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, non solo in funzione dell'attività di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, ma anche con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture.

5. In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, il Dirigente del Settore competente, in cui è incardinato il Servizio S.U.A, provvederà a predeterminare i criteri per individuarne le priorità, diramando all'uopo le risultanze della propria attività ricognitiva in tema di programmazione delle procedure di approvvigionamento.

Art. 54 Rinvio alle leggi ed ai regolamenti

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice e nel regolamento di esecuzione ed attuazione.

